Contratto D'Appalto

Per l'affidamento del Servizio di Fornitura di Lavoro in Somministrazione per mesi 6 – con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6 **CIG 89680057D6**

Firmato Digitalmente

*****

La presente scrittura privata viene redatta e sottoscritta in formato digitale il giorno 14 Giugno 2022 tra: ***Salerno Solidale Spa*** con Sede legale in Salerno , alla via Vestuti, s.n.c. , partita Iva e C.F. [03309030652) rappresentata dall'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t., avv. Filomena Arcieri (di seguito, anche "Salerno Solidale" - "*Committente*"- "Utilizzatore" "*Stazione Appaltante*")

E

GI GROUP S.p.A., Direzione e Coordinamento ex art 2497 cc Gi Group Holding S.r.l., , C.F./ P.IVA 11629770154, Società appartenente al Gruppo Iva "Gi Group Holding" n. 11412450964 (ex Art. 70-bis e seguenti DPR 26 ottobre 1972 n. 633) con sede nel Comune di MILANO (MI), Piazza IV Novembre, n. 5, nella persona del Sig. ROCCO GIULIANO DIGILIO, nato a ACCETTURA (MT) il 21/07/1955, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in qualità di PROCURATORE SPECIALE, in forza di Procura Rep. N. 8497 del 13.02.2020 Notaio Lorenzo Grossi in Milano (di seguito, anche "Gi Group " - "*Affidataria*", "*Somministratore* " - "*Contraente*"),

*** *** ***

Premesso che:

a)la Salerno Solidale Spa ha bandito gara aperta ai sensi degli art. 59 e 60 del DLgs 50/2016 (di seguito anche " Il Codice " – "Codice degli Appalti ") per la scelta del contraente per l'affidamento del Servizio di Fornitura di Lavoro in Somministrazione per mesi 6 , con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6 (Cig **89680057D6**) con criterio di scelta secondo il sistema dell'offerta

economicamente più vantaggiosa;

b) esperita la procedura di gara, con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 23 del 4 Aprile 2022, l'appalto è stato aggiudicato alla Gi Group S.p.A. la cui offerta è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa . Tanto, in ragione delle risultanze dei punteggi riportati in sede di gara, ed in ragione, altresì delle giustificazioni rese dal predetto Operatore Economico, ai sensi dell'art. 97, commi 4 e 5 del Codice, in ordine alla propria offerta, originariamente risultata anomala;

c) Esperiti, ai sensi dell'art. 86 ed allegato XII del Codice i controlli di rito da parte del RUP in ordine alla autodichiarazioni rese, giusta acquisizione al protocollo la precitata aggiudica è risultata essere dotata di piena efficacia ex art. 32 comma 7 dlgs 50/2016, giusta relativo verbale del RUP, nelle more delle verifiche antimafia presso la BDNA;

d) Sono decorsi i termini dello " standing still" , vite le intervenute comunicazioni agli altri operatori economici utilmente posizionati in graduatoria ed il relativo decorso dei 35 giorni dalle ridette comunicazioni;

e) La Gi Group Spa ha acceso con la VITTORIA ASSICURAZIONI SPA polizza di garanzia definitiva n F52.071.0000010157 ai sensi dell'art. 103 del Codice degli Appalti ed in conformità alle disposizioni ivi riportate

*** *** ***

Tanto premesso, tra le Parti, come sopra costituite e rappresentate, alla odierna data dell'apposizione della firma digitale e del relativo scambio a mezzo pec

si conviene e stipula quanto segue:

Premessa

La premessa è vera e confermata, e costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 1 - Documenti del contratto

Costituiscono documenti contrattuali, e quindi, in quanto tali, integrativi del presente atto :

a) il capitolato speciale;

b) il disciplinare di gara;

c)L'offerta tecnica;

d)L’ offerta economica

d) la polizza di garanzia ex art. 103 del Codice degli Appalti

art. 2 Oggetto

Il presente contratto ha ad oggetto l’affidamento del Servizio di Fornitura di Lavoro in Somministrazione a rendersi da parte della Gi Group Spa , affidataria, in favore della Salerno Solidale Spa, Committente.

della seguente forza lavoro: Contratto Collettivo Nazionale di riferimento : Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti del Terziario della Distribuzione e dei Servizi Testo Unico del 30 Luglio 2019. Unità lavorative da fornire : n. 17 di cui : n. 14 OSA - 40 ore settimanali n. 3 Addetti alla piccola manutenzione / custodia - 40 ore settimanali

At. 3) Variabilità della fornitura

Ai sensi dell’art. 3 del capitolato speciale, la fornitura di cui all’articolo che precede potrà subire variazioni, in eccesso o in difetto, fino ad una quota percentuale del 50% della forza lavoro inizialmente prevista. La Salerno Solidale provvederà alle richieste di modifica delle forniture richieste con un preavviso di 30 giorni. L’affidatario, pertanto, avrà cura di organizzare i relativi contratti a termine con i propri dipendenti in conformità alla precitata variabilità, ricadendo sull’affidatario medesimo il rischio imprenditoriale di stipula di contratti con i propri dipendenti, recanti durata non adeguata alla predetta variabilità della fornitura.

Art. 4 - Durata del contratto /Decorrenza

Il presente contratto ha la durata di 6 mesi a decorrere dalla data del 1 Giugno 2022 Con opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi , da esercitarsi entro il giorno di scadenza del contratto , previsto per il 31.12.2022.

Art. 5 Recesso

Ai sensi dell’art. 109 del Codice degli Appalti (dlgs 50/2016) Salerno Solidale può recedere dal contratto in qualsiasi momento. Come già previsto all’art 4 del capitolato speciale, in considerazione della natura del contratto, ed al fine di consentire all’affidatario di organizzare i relativi contratti a termine con i propri

dipendenti forniti in somministrazione, detto recesso sarà esercitato con un preavviso di 30 giorni., e tenendo conto della concreta richiesta di somministrazione formulata Pertanto, in caso di recesso, esercitato nei tempi innanzi descritti, al netto del mancato utile di cui all'art. 109 dlgs 50/2016, commi 1 e 2, nulla sarà riconosciuto all'affidatario, per qualsivoglia titolo e/o ragione, ricadendo sull'affidatario medesimo il rischio imprenditoriale di stipula di contratti con i propri dipendenti recanti durata non adeguata alla predetta facoltà di recesso.

In caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, sarà garantita la prosecuzione delle missioni/contratti individuali in corso fino alla naturale scadenza. In siffatta ipotesi la Società rimborserà all'Apl gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore del lavoratore somministrato.

Art. 6 - Importo del contratto – Mark Up -

L'importo del contratto sarà determinato, a consuntivo, in ragione dei costi applicati dall'Affidatario, come derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva di riferimento, per le ore effettivamente lavorate, ivi comprese quelle relative al lavoro supplementare, maggiorato delle indennità maturate, nonché della quota di mark up (margine d'utile) indicato dall'Affidatario in ragione della complessiva somma di euro 8.100,00 oltre Iva , oltre euro 6.000,00 a titolo di oneri della sicurezza, per un totale complessivo di euro 14.100,00 e da applicarsi, pro quota, per ogni lavoratore fornito in somministrazione nel corso del semestre 1 Giugno 2022, 31 Dicembre 2022. In caso di esercizio di opzione di rinnovo, l'importo predetto sarà replicato, in ragione della seconda semestralità. Resta inteso che in caso di utilizzo della clausola di variabilità con incremento del numero del personale fornito in somministrazione, si provvederà, pro quota , al relativo riproporzionamento incrementale del mark up spettante.

Art. 7) Luogo di esecuzione del servizio - clausola sociale

L'Affidataria eseguirà il servizio oggetto del presente contratto sul territorio della città di Salerno , secondo le disposizioni di dettaglio fornite dal Rup.

Ai sensi dell'art. 31 della contrattazione collettiva di riferimento per le agenzie che forniscono lavoratori in somministrazione, nonché ai sensi dell'art. 9 del capitolato speciale e dell'art. 50 del dlgs 50/2016, saranno utilizzati i medesimi lavoratori forniti per il pregresso ed analogo servizio in scadenza al 31.05.2022 Tanto, fermi restanti i vincoli ed i limiti del così detto " Decreto Dignità"

Art. 8) Modalità Operative da capitolato speciale

a)La Salerno Solidale formulerà la concreta e specifica richiesta di somministrazione di lavoro a termine su base trimestrale. La richiesta sarà sottoscritta dal Responsabile dell'Esecuzione del contratto e/o dal RUP;

b) lavoratori somministrati saranno adibiti alle mansioni ed ai profili professionali delle aree operative previste dal vigente CCNL di categoria sopra richiamato ed eventuali contratti integrativi;

c)I prestatori di lavoro dovranno essere in possesso dell'idoneità fisica piena ed assoluta propria delle mansioni cui saranno assegnati, da accertarsi da parte del Medico Competente e/o delle strutture sanitarie individuate dalla Salerno Solidale, che provvederà ad accollarsi i relativi costi;

d)In disparte i lavoratori assegnati in forza della clausola sociale, e che pertanto hanno già superato il periodo di prova, in caso di lavoratori forniti per la prima volta , gli stessi sono soggetti ad un periodo di prova la cui durata è stabilita dalla vigente disciplina contrattuale;

e)Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dai parametri retributivi del CCNL di categoria per i lavoratori a tempo determinato di pari grado, ed eventuali contratti integrativi applicati dalla Salerno Solidale , ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai rinnovi dei suddetti contratti con le decorrenze ivi previste;

f)Per effetto della stipula del presente contratto di somministrazione lavoro, Salerno Solidale, nella persona del Responsabile del contratto, signora Alessandra Cristallo, provvederà, ai sensi dell'art.33, comma 2 del dlgs 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, a comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da

somministrare ;

g) Salerno Solidale provvederà altresì a rimborsare a Gi Group gli oneri retributivi e previdenziali da questi effettivamente sostenuti in favore dei lavori somministrati in dipendenza della somministrazione fornita, come specificamente riportati nella relativa fatturazione mensile;

h)Ai sensi dell'art. 35, comma IV del dlgs 81/2015, e successive modifiche ed integrazioni, Salerno Solidale Spa assume l'obbligo di informare i lavoratori assegnati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale nonché ad addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa che dovranno svolgere, in conformità alle disposizioni del D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81 e successive modifiche ed integrazioni;

i)Salerno Solidale si impegna, altresì, ad osservare nei confronti dei lavoratori assegnati tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti;

l)La Committente è inoltre responsabile della sorveglianza sanitaria obbligatoria dei suddetti lavoratori sulla base del protocollo sanitario contenuto nella propria valutazione rischi previsto per le mansioni svolte dai lavoratori;

m) La Gi Group è obbligata a pagare direttamente al lavoratore somministrato le retribuzioni , ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali nonché le quote assicurative INAIL secondo la normativa di riferimento, salvo gli obblighi di rimborso a carico dell'utilizzatore di cui all'art. 32 del dlgs 81/2015, e successive modifiche ed integrazioni, quanto agli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti:

n)Il Responsabile del contratto comunicherà su base mensile all'Affidatario i trattamenti retributivi previsti dal CCNL di categoria e dai contratti integrativi, le ore effettivamente prestate dal lavoratore e tutte le indennità maturate;

o)In caso di utilizzo dei lavoratori somministrati in mansioni superiori o inferiori rispetto a quelle relative ai profili professionali di cui ai livelli indicati all'art. 1 che precede, si applica la disciplina di cui all'art. 35, comma 5 del dlgs 81/2015, con obbligo a carico dell'utilizzatore di immediata comunicazione al somministratore. In caso di mancato rispetto di detto obbligo, l'utilizzatore sarà tenuto a pagare in

proprio le differenze retributive per le mansioni superiori ed a risarcire, in proprio, il danno per le mansioni inferiori;

p)Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, da commisurarsi nel relativo rapporto contrattuale intercorrente tra il lavoratore medesimo ed il somministratore. Tale periodo è determinato dalla specifica richiesta della Salerno Solidale , come espressamente formulata dal RUP, e terrà conto della facoltà di recesso dal contratto da parte della medesima.~~,~~ nonché della clausola di variabilità della fornitura di cui all'art. 3 del presente contratto;

q)L'interruzione del singolo rapporto di lavoro per cause imputabili alla Salerno Solidale - salvo la facoltà di recesso , di cui all'art. 5 se correttamente attivata, e salvo la clausola di variabilità della fornitura, di cui all'art. 3, se correttamente attivata - comporterà comunque il diritto della Gi Group ad ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza della fornitura richiesta. In caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o alla Gi Group, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro e non oltre n.3(tre) giorni lavorativi. Nel caso in cui il somministratore non provvedesse adeguatamente alla sostituzione del lavoratore Salerno Solidale ha la facoltà di risolvere il singolo contratto di somministrazione.

Nel caso in cui le prestazioni dei lavoratori assegnati non fossero adeguate a quanto richiesto ed a quanto previsto nella contrattazione collettiva di riferimento, su richiesta della Committente , la Gi Group sarà tenuta con ogni onere a suo carico, a procedere alle necessarie sostituzioni, entro e non oltre n.2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del somministrato;

t)Nel caso di assenze, a qualsiasi titolo, intervenute, del lavoratore somministrato che superino n.3 giorni lavorativi, il somministratore si impegna a sostituire il lavoratore entro e non oltre n.2(due) giorni lavorativi dalla relativa informativa; fermo restando il diritto alla conservazione del posto di lavoro da parte del lavoratore assente sostituito. In tal caso, Salerno Solidale dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate. Si precisa, infatti, che il rischio delle assenze, per qualsiasi titolo intervenute, è a totale carico del somministratore, atteso che l'oggetto

della prestazione è la fornitura del lavoratore: questi, se assente deve essere sostituito senza oneri per il committente, che retribuisce la singola prestazione lavorativa oraria (cfr Consiglio di Stato – sez III n. 1571 del 12.03.2018 – parere precontenzioso ANAC n. 27/11/S del 26 Giugno 2011);

Art. 9) Modalità Operative da Offerta Tecnica

Quanto alle modalità operative del servizio fornito dalla Gi Group, derivanti dall'offerta tecnica formulata dalla stessa, e prodotta in sede di gara, (con conseguente applicazione dei relativi impegni contrattuali) le Parti rinviano alla precitata offerta tecnica, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Detta offerta tecnica, già sottoscritta dalla Gi Group Spa, viene pertanto sottoscritta, ai dedotti fini integrativi del presente contratto, anche dalla Salerno Solidale Spa, nella persone del RUP e dell' A.U.

Art. 10) Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio – Penali

Salerno Solidale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte della Gi Group di tutte le disposizioni contenute nel capitolato, nel presente contratto, e nell'offerta tecnica, integrativa del contratto stesso. Qualora, dal controllo effettuato e previo contraddittorio scritto tra le Parti (Salerno Solidale invierà la contestazione a mezzo PEC assegnando un termine all'Affidatario di 10 giorni per l'invio di eventuali controdeduzioni) il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, o all'offerta tecnica, Gi Group dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti, rilevati, come intimati dal Responsabile Unico del Procedimento, pena l'applicazione di una penale, per ogni giorno di ritardo pari all'1%mille del valore del contratto, giusta art. 113 bis comma 2 del dlgs 50/2016. La Committente procederà al recupero della penale mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse, ovvero – in caso di ultimazione dei pagamenti dovuti – sulla cauzione definitiva.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento propone, al competente organo della Committente, la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a

causa del disservizio verificatosi.

Art. 11) – Direttive - Provvedimenti disciplinari

Il lavoratore svolge la propria attività secondo le direttive e le istruzioni impartite dalla Salerno Solidale Spa, in quanto materiale utilizzatrice delle attività lavorative somministrate. La Committente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto all'Affidatario del Servizio i comportamenti del lavoratore che possano determinare l'esercizio del potere disciplinare da parte dello stesso. Infatti, ai sensi dell' art. 35, comma 6 del dlgs 81/2015, il potere disciplinare rimane in capo alla Gi Group Spa.

Art. 12 Pagamento del Corrispettivo - Tempistica

Per il servizio indicato, la Committente verserà all'affidataria, su base mensile il corrispettivo dovuto per il costo della fornitura, a titolo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali, come previsti dall'art. 33, comma 2 del dlgs 81/2015. Tanto, in applicazione della contrattazione collettiva di riferimento, per le ore effettivamente lavorate, ivi comprese quelle relative al lavoro supplementare. Detti rimborsi saranno ovviamente maggiorati della quota mensile di mark up (margine d'utile) di cui all'art. 6 del presente contratto.

Il pagamento avverrà su presentazione di fattura fiscalmente regolarizzata e sarà materialmente erogato entro 30 (trenta) giorni dalla data fattura fine mese previa verifica del possesso di regolare DURC.

Trattandosi di contratto avente ad oggetto prestazioni continuative la Committente – qualora lo ritenga opportuno - potrà procedere alla verifica di conformità con cadenza trimestrale secondo le modalità stabilite all'art. 102 d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidataria si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto prescritto dalla *lex specialis* di gara e dalla vigente normativa di settore. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice C.I.G. è quello attribuito alla procedura di gara, recante il n. 89680057D6. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei confronti dell'eventuale Cessionario del credito. IL numero di conto corrente dedicato, sul quale saranno effettuati gli

accreditamenti dei corrispettivi di cui al presente contratto è il seguente IT 75 L 06230 09494 000030415147

Art. 14 Spese contrattuali e IVA

Le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla gara, imposta di registro, bolli, diritti notarili, eventuali perizie, ecc., tutte incluse e nessuna esclusa, sono a carico dell'Affidataria, la quale espressamente rinuncia ad ogni eventuale diritto di rivalsa.

Relativamente all'IVA, saranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e s.m.i..

Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto stipulato mediante scrittura privata in formato digitale, a seguito di gara aperta, ed assoggettato ad IVA, relativamente al solo costo del Mark Up, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.86, n. 131.

Art. 15 Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'Affidataria espressamente rinuncia ad ogni eventuale diritto di rivalsa, in caso di declaratoria di nullità per cessione del contratto.

Art. 16 Cessione dei crediti

La cessione dei crediti derivanti dal contratto può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità alla Committente, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente stessa.

Le cessioni sono efficaci nei confronti della Committente solo se da quest'ultima non rifiutate con comunicazione da notificarsi all'Affidatario-cedente ed al cessionario, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso, la Committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Affidataria-cedente in base al presente contratto.

Art. 17 Cauzione definitiva

L'Affidataria, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha prestato apposita garanzia-polizza fideiussoria n F52.071.0000010157 emessa da VITTORIA ASSICURAZIONI SpA in conformità al disposto di cui alla *lex specialis* di gara ed all'art. 103 del dlgs 50/2016.

Art. 18 Cause di risoluzione contrattuale – Clausole risolutive espresse

Per infrazioni di particolare gravità, la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penali stabilite.

La risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante è regolamentata dall'art. 108 del dlgs 50/2016, e dalle norme sostanziali e procedurali ivi articolate.

In particolare, quanto alle ipotesi di grave inadempimento e di ritardo nelle prestazioni, si applicano i commi 3 e 4 del predetto articolo 108 dlgs 50/2016.

In considerazione della natura del contratto, il termine per il riscontro alle contestazioni e per l'eliminazione degli inadempimenti rilevati (di cui ai commi sopra citati) è di giorni tre dalla ricezione della contestazione e/o della diffida da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

In disparte le previsioni dell'art. 108 dlgs 50/2016 La Salerno Solidale – ferme restanti le procedure e le tempistiche ivi articolate, come integrate dal disciplinare - si riserva di risolvere il contratto ne seguenti casi:

- mancato rispetto degli obblighi di pagamento delle retribuzioni e di versamento dei contributi per i prestatori di lavoro somministrato;
- omessa sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai tempi indicati nel presente capitolato, ove espressamente richiesto (reiterati inadempimenti, almeno tre, notificati per iscritto);
- ritardo nella fornitura dei prestatori di lavoro rispetto ai tempi indicati nel presente capitolato(reiterati inadempimenti, almeno tre, notificati per iscritto);
- sopravvenute ipotesi di cui all'art. 80 dlgs 50/2016;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;

- negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell'Aggiudicataria che renda impossibile la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'Aggiudicataria per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- mancata presentazione della polizza fidejussoria definitiva, nel caso fosse consentita la consegna differita della stessa, posto che la consegna della garanzia definitiva è presupposto per la sottoscrizione del contratto.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto :

Nel in caso di fallimento dell'Affidataria;

Nel caso in cui l'Affidataria dovesse incorrere in un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II, D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli artt. 314, comma 1, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, la Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, dichiara la risoluzione del contratto;

nel caso di accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali (salva l'applicazione dell'articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000);

nel caso di violazione, da parte dell'Affidataria, degli obblighi derivanti dalla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

nel caso di sopravvenienza di informativa antimafia da parte della Prefettura, ostativa alla conservazione del rapporto, ai sensi dell'art. 92, comma 4, D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di risoluzione del contratto, il somministratore avrà diritto al corrispettivo per le sole prestazioni fornite fino al momento della risoluzione, fatte salve le eventuali decurtazioni da parte della

Stazione Appaltante a titolo di oneri aggiuntivi. E' fatta salva la facoltà di risoluzione differita al fine di consentire l'ultimazione dell'attività lavorativa per il periodo temporale di riferimento da parte dei singoli lavoratori in somministrazione.

Art. 19 clausola 231 - Codice Etico

L'Affidataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale ed ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. citato , nonché gli obblighi di cui al Codice Etico adottato dalla Salerno Solidale Spa (rinvenibile anche sul sito internet istituzionale della « *Salerno Solidale Spa.- Amministrazione Trasparente – Sottosezione Atti Generali* »). La violazione degli obblighi di cui al presente comma costituisce causa di risoluzione del contratto. Infine, l'affidatario si impegna al rispetto dei principi generali desumibili dal modello di organizzazione 231 adottato dalla Salerno Solidale Spa e pubblicato sul sito web aziendale; nonché far rispettare ai lavoratori forniti in somministrazione il predetto modello.

Art. 20) Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Lidia Carrieri

Contatto l.carrieri@salernosolidale.it

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è la signora Alessandra Cristallo

Contatto a.cristallo@salernodolidale.it

Art. 21) RISERVATEZZA - PRIVACY

le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 4.7 del Reg. UE 679/2016.

Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Laro e l'ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse.

Questo perché l'APL non ha accesso ai dati di cui l'azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e

nella gestione dell'utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali

L'Agenzia aggiudicataria dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento del servizio, le quali non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell'Agenzia stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.
Si informa che, ai sensi dell'art. 13. Del Regolamento 2016/679/UE, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante, quale titolare del trattamento saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della succitata normativa. I dati verranno trattati per tutte le attività connesse o strumentali all'esecuzione del contratto. A titolo di esempio, non esaustivo : per eseguire obblighi di legge; per esigenze di tipo operativo o gestionale; per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute e alla necessaria attività pre-contrattuale. Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione . Il trattamento dei dati avverrà mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche strettamente correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati nell'osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 5 (Principi applicabili al trattamento di dati personali), 6 (Liceità del trattamento), 11-17 (Regole per tutti i trattamenti) 32 (Sicurezza del trattamento) del Regolamento 2016/679/UE. I dati personali, ivi compresi ove necessari i sensibili e

giudiziari, potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte. Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i diritti previsti dagli articoli 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE rivolgendosi al Responsabile Protezione Dati nominato e domiciliato per la funzione presso la Stazione Appaltante. Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto il rifiuto di fornirli comporterà l'esclusione dalla gara stessa. Il titolare del trattamento è la Salerno Solidale Spa in persona dell'Amministratore pro-tempore.

Art. 21) Controversie e foro competente

In caso di controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, è possibile addivenire ad un accordo transattivo tra le Parti.

In caso di mancato accordo transattivo, competente a decidere sulle controversie giudiziarie sarà il Foro di Salerno

Art. 22) Elezione del domicilio

Agli effetti del presente contratto, l'Affidataria elegge domicilio speciale in Gi Group Spa in Piazza IV Novembre 5 - Milano pec: ufficiogare@pec.gigroup.it Il domicilio contrattuale della Salerno Solidale Spa è quello della sede legale, via Vestuti s.n.c.

Art. 23) Disposizioni finali e di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, troveranno applicazione le prescrizioni di cui alla *lex specialis* di gara (che qui si intende integralmente ripresa, confermata e sottoscritta), nonché – in subordine - le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi nonché ancora le disposizioni vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alla Legge 31.05.1965, n. 575 e di cui al D.P.R. 03.06.1998, n. 252, nonché infine ogni altra disposizione normativa avente specifica attinenza con l'affidamento in oggetto.

Art. 24 Appendice

In appendice al presente contratto, ed ad integrazione e specificazione dello stesso, si

allegheranno, per le ulteriori concrete modalità operative di svolgimento del servizio, i contratti stipulati dalla Gi Group Spa con i propri somministrati utilizzati per la fornitura di cui all'odierno contratto, nonché format di contratto della GI Group Spa, per quanto applicabile al presente contratto, e per quanto non in contrasto con lo stesso.

Salerno lì 14.06.2022

Gi Group Spa Salerno Solidale Spa

****

Ai sensi di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano che, prima di procedere all'apposizione delle proprie sottoscrizioni, hanno dato lettura integrale del presente contratto e dell'intera *lex specialis* di gara, soffermando specificamente l'attenzione e la discussione su tutte le clausole contrattuali innanzi riportate.

ritenendo – all'esito – di aver ben compreso il loro significato e le loro conseguenze giuridiche e pratiche e di volerle approvare così come sopra riportate e come riportate nel Capitolato speciale e nel Disciplinare di gara.

Salerno _____

Gi Group Spa Salerno Solidale Spa

Amministratore Unico

Avv. Filomena Arcieri